



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 11 del 12/01/2015

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE COMPENSO INSEGNANTE DI DANZA DICEMBRE 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

- Ø **Visto** il decreto di nomina del Sindaco n°5 del 03/06/2013;
- Ø **Visto** che con delibera n° 79/2014 la Giunta Comunale ha inteso attivare anche per l' anno 2014/2015 il corso di danza classica e moderna;
- Ø **Visto** che con determina AM 190 del 29/07/2014 è stato approvato un avviso per il conferimento di un incarico CO.CO.PRO. e che il predetto avviso è stato pubblicato il medesimo giorno sull' albo on-line del Comune di Bussi sul Tirino;
- Ø **Vista** la deliberazione del C.C. n° 21 del 18/09/2009 di approvazione dei criteri per la redazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell' art. 46 , C. 3 L.133/2008;
- Ø **Vista** la determinazione AM n°201 del 25/08/2014 di conferimento incarico all' insegnante Monica Bucci;
- Ø **Vista** la convenzione, esecutiva, con la quale si affida l'incarico per il corso di danza classica e moderna per l'anno 2014/2015 all' insegnante Monica Bucci la quale presta la propria collaborazione coordinata e continuativa nell' opera di insegnamento al di fuori di qualsiasi vincolo e/o dipendenza e con piena libertà dei modi di insegnamento dietro corresponsione di un compenso nella misura percentuale dell' 80% delle somme versate mensilmente alla cassa comunale dei partecipanti al corso;
- Ø **Visto** che sono state versate le rette pagate dai partecipanti al corso (periodo DICEMBRE 2014) per un totale di 1046,00 € come da ricevute per cui il compenso relativo all' 80 % sarà di 836,80 €;
- Ø Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

- Ø Visto che l'articolo 18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012, stabilisce che:
 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

- Ø 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

- Ø 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- Ø 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, ((le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni)). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

- Ø 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

- Ø 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresì disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Ø **Richiamato** il TUEL approvato con D. Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie;

Ø **Richiamato** lo Statuto del Comune ;

Ø**Richiamato** il Regolamento di contabilità;

Ø**Visti i pareri** di regolarità tecnica , procedurale e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, 151 comma 4 e art. 183 comma 9 ;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Sig.ra Monica Bucci la somma di 836,80 € (corrispondente all'80% della somma versata dai partecipanti al corso di danza) quale lavoro svolto nel periodo DICEMBRE 2014;
2. Di imputare la spesa sul cap. 1047 del bilancio gestione .

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to D.SSA DI CARLO CARMEN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.SSA DI CARLO CARMEN

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 12-01-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 12-02-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 12-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CARLO CARMEN
